

LE NOVITA' FISCALI 2013

Meeting 15 febbraio 2013 - Mestre - Centro Congressi QuidHotel



In attesa dei mirabolanti provvedimenti di sgravio fiscale e rilancio dell'economia che la campagna elettorale sta producendo, vediamo cosa invece è previsto per i prossimi mesi per agenti di commercio e piccole imprese in genere.

Comunicazione ruolo agenti: entro il **12/05/2013** è prevista una comunicazione obbligatoria alla Camera di Commercio per mediatori e agenti e rappresentanti di commercio, sia che esercitino sia che non esercitino. In particolare: agenti e mediatori che non esercitano devono iscriversi nell'apposita sezione REA; in mancanza avranno solo il requisito professionale per i prossimi 4 anni (mediatori) o 5 anni (agenti) in caso di ripresa dell'attività. I soggetti che invece esercitano, dovranno comunicare al R.I. i dati aggiornati delle sedi ed unità locali e dei soggetti abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa. Verrà introdotto anche un immancabile diritto da pagare. In caso di cessazione dell'attività ci saranno 90 giorni per iscriversi nell'apposita sezione degli inattivi.

PEC ditte individuali: anche le ditte individuali, dopo professionisti e società, entrano nel mondo [PEC \(posta elettronica certificata\)](#). Pertanto: le ditte individuali di nuova costituzione dovranno avere una PEC attiva e comunicarla al R.I.; le ditte già esistenti dovranno attivare una PEC entro il 30/06/2013 e comunicarla in via telematica al R.I. entro il 31/12/2013.

Incassi con carte di credito: dall'1/1/2014 tutti i soggetti che effettuano vendita di prodotti e/o prestazioni di servizi, anche professionali, dovranno dotarsi di POS per poter accettare pagamenti con carte di credito o bancomat.

Redditometro: figlio reietto di tutte le parti politiche in lizza per le elezioni (che hanno tutte contribuito a produrlo) da marzo prossimo vedrà la luce il "nuovo redditometro". L'idea è sempre quella: confrontare il tenore di vita dei contribuenti con i redditi dichiarati per "stanare" l'evasione. Dagli anni '70 ad oggi il metodo si è evoluto, e dall'iniziale semplice possesso di barche, cavalli, riserve di caccia ecc. si è passati alla codificazione di una serie di beni per i quali sono state costruite delle tabelle presuntive di reddito che, in base ai mq. della casa, o i cv fiscali dell'auto, o la lunghezza della barca, determinavano un reddito presunto che, se si discostava di più del 25% da quello dichiarato, faceva partire l'accertamento.

Il nuovo redditometro invece si basa sul concetto di "spesa" e quindi confronterà la spesa annua dei nuclei familiari con i redditi dichiarati. Le spese verranno desunte dall'anagrafe tributaria, nella quale confluiscono molte delle nostre spese (immobili, assicurazioni, segnalazioni da spesometro, ecc.). Ma poi, siccome il Fisco non può controllare tutte le nostre spese effettive, per le verifiche si baserà anche su dati presuntivi, desunti dalle tabelle Istat della spesa media delle famiglie. Un *mix* quindi di presunzioni e dati effettivi che ancora non si è ben capito che effetti avrà sulla c.d. "inversione dell'onere della prova".

Autovetture in uso a Soci/Familiari

L'art.2 del DL 138/2011 ha introdotto nuove norme per contrastare il fenomeno dell'intestazione fittizia di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell'imprenditore. In pratica, la "concessione in godimento" ad un socio o ad un familiare di un bene aziendale, senza che in cambio questi paghi un corrispettivo a valore di mercato comporta:

- in capo all'utilizzatore: un "reddito diverso" ex art.67 TUIR pari alla differenza tra il valore di mercato del godimento del bene e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento;
- in capo al concedente: l'indeducibilità dei relativi costi.

A seguito di questo provvedimento, entro il **2 aprile 2013** i soggetti interessati dovranno inviare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, una dichiarazione relativa ai beni concessi in godimento a soci e familiari nel 2011 e nel 2012 (il termine originario, per il 2011, era il 31/03/2012, poi prorogato al 15/10/2012 e quindi al 31/03/2013, slittato al 02/04/2013 perché il 31/03 cade di sabato).

Come detto, la norma parla di beni in godimento a soci e familiari; tuttavia l'Agenzia delle Entrate, con alcune circolari (24/E, 26/E e 36/E del 2012) ha esteso l'obbligo anche alla persona fisica ditta individuale che utilizza il proprio automezzo anche a fini privati, creando l'ipotesi, credo unica al mondo, di *fringe benefit* su un bene proprio.

Appare ovvio infatti, che un agente di commercio che possiede un automezzo utilizzato per lavoro, poi lo usi anche nella vita e privata; e tale uso appare già abbastanza penalizzato dall'art.164 TUIR che limita la deducibilità degli autoveicoli all'80% e col massimale, ormai vecchio di una quindicina di anni, di € 25.822,84 e mai rivalutato. Invece, a seguito dell'interpretazione (invero assai discutibile) dell'Agenzia delle Entrate, oggi in capo all'agente che utilizza il proprio autoveicolo anche per uso privato, si viene a creare un reddito tassabile pari al valore del *fringe benefit*, calcolato allo stesso modo di quello relativo al dipendente che ha in uso l'auto aziendale, e cioè una percorrenza annua di 4.500 km per la tariffa ACI, dal quale possono essere sottratti i costi fiscalmente indeducibili dell'auto.

Tanto per fare un esempio: se un agente di commercio possiede un autoveicolo con tariffa ACI pari a 0,50 usato anche a scopo privato, dovrà dichiarare un reddito pari a: $4.500 \times 0,50 = 2.250$. Da questo importo potranno essere dedotti tutti i costi fiscalmente indeducibili ex art.164 TUIR (il 20% di tutti i costi relativi all'auto).

E' facile constatare che, maggiore è il valore dell'auto, maggiori sono i costi indeducibili, e quindi minore è il "reddito diverso" in capo all'utilizzatore. Al contrario, un agente che abbia un autoveicolo di valore modesto, magari ormai tutto ammortizzato e con spese modeste, invece che un beneficio fiscale avrà un aggravio, perché le poche spese deducibili saranno inferiori al *fringe benefit* da dichiarare.

Da questo punto di vista la norma, o meglio l'interpretazione della norma che l'Agenzia delle Entrate ha prodotto, appare quanto meno illogica, se non addirittura incostituzionale.

Dott. Fabrizio Tagliabracci - Centro Fiscale Tributario USARCI



associazione Agenti di Commercio

Via F.lli Bandiera 38 - 30175 VENEZIA Marghera

tel. 041.930178 - fax 041.937009

segreteria@usarcivenezia.it - www.usarcivenezia.it

